Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 luglio 1983.

Concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1983-84.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, n. 871/77 del 26 aprile 1977, n. 997/78 del 12 maggio 1978, n. 1276/79 del 25 giugno 1979, n. 1667/80 del 27 giugno 1980, n. 1120/81 del 28 aprile 1981 e n. 1201/82 del 18 maggio 1982, relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 e 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1215/83 del Consiglio del 17 maggio 1983 relativo alla concessione di un premio alla nascita di vitelli per la campagna 1983-84;

Visto il regolamento n. 1262/83 della commissione del 20 maggio 1983, che stabilisce le modalità di esecuzione, durante la campagna 1983-84 dei premi alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1983 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1983-84;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'AIMA i compiti di organismi di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'AIMA delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1983-84, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1983;

Considerata la necessità di procedere in via d'urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1215/83 del 17 maggio 1983, durante la campagna di commercializzazione 1983-84 che ha inizio il 23 maggio 1983 e termina il 1° aprile 1984, salvo proroga, successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82 del 18 maggio 1982, nonchè del decreto ministeriale 23 giugno 1982, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 23 maggio 1983, ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita sulla base di domanda di premio da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice agli I.P.A. o altri uffici ed enti cui siano stati affidati i compiti di istruttoria, competenti per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante la apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonchè all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

Le domande di concessione dell'aiuto, redatte sugli appositi moduli, devono, salvo i casi di esenzione previsti dalle norme vigenti, assolvere all'obbligo del pagamento della tassa di bollo.

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 23 maggio 1983 e la data di pubblicazione nel Bollettino regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonchè il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 32 ECU calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonchè luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio affidato, nelle singole province agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 11 giugno 1983 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con l'osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'AIMA e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'AIMA mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'AIMA delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro-Presidente: MANNINO

(4341)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 1983.

Norme tecniche riguardanti i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento collegati permanentemente alla cisterna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno in data 8 agosto 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980) che determina le norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne e le norme per particolari caratteristiche, attrezzature ed accessori dei veicoli cisterna, relative al trasporto di materie pericolose che presentano pericolo di incendio;

Ritenuta la necessità di dettare norme tecniche riguardanti i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento collegati permanentemente alla cisterna, ad integrazione delle norme sopra richiamate;

Sentito al riguardo il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, espressasi con il voto n. 10 del 16 giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il marginale 11.5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 agosto 1980 è sostituito dal seguente:

« Le condutture di connessione tra cisterne fisse indipendenti di una stessa unità di trasporto o di connessione tra scomparti della stessa cisterna, devono essere vuotate durante la marcia.

I tubi di riempimento e svuotamento che non sono collegati permanentemente alla cisterna, devono essere tenuti vuoti durante il trasporto.

I tubi flessibili di riempimento e svuotamento che sono collegati permanentemente alla cisterna devono essere tali che sia sempre evitata qualsiasi perdita del liquido; la loro sezione e la loro resistenza devono essere tali da non consentire deformazioni apprezzabili, per effetto della pressione di mandata ».

Art. 2.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto, rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4342)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 gennaio 1983.

Autorizzazione alla emissione nel 1984 di carte valori postali ordinarie appartenenti a serie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, fra l'altro, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il Folklore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1984, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « il Turismo », « il Patrimonio artistico e culturale italiano » e « il Folklore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1984, tre serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « il Lavoro italiano per il mondo », « la Salvaguardia della natura » e « le Costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1984, francobolli ordinari, aventi come tematica « i Problemi del nostro Paese e del nostro tempo: la prevenzione degli infortuni stradali »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1984, interi postali ordinari, aventi come tematica « il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1583 dell'11 gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1984, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « il Turismo », « il Patrimonio artistico e culturale italiano » e « il Folklore italiano ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, di tre serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « il Lavoro italiano per il mondo », « la Salvaguardia della natura » e « le Costruzioni automobilistiche italiane ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, nel 1984, di francobolli ordinari aventi come tematica « i Problemi del nostro Paese e del nostro tempo: la prevenzione degli infortuni stradali ».

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione, nel 1984, di interi postali ordinari, aventi come tematica « il Santo Natale ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli e degli interi postali di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1983
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 283

(3993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1983.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 4 maggio 1983, recante modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza ai giornalisti;

Visto l'art. 3, secondo comma, dello statuto dell'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale l'istituto medesimo può provvedere, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, alla concessione di prestiti e di mutui ipotecari ai giornalisti;

Visto l'art. 12 dello statuto sopra richiamato che attribuisce al consiglio di amministrazione dell'INPGI il potere, tra l'altro, di deliberare sullo statuto e sui

regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dallo stesso consiglio di amministrazione dell'INPGI, in data 4 maggio 1983, con la quale si propone di sostituire gli articoli 43 e 44 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di concessione di prestiti e di mutui ipotecari ai giornalisti;

Considerato che la sostituzione proposta risponde, per ciò che attiene ai prestiti, all'esigenza di includere i giornalisti pensionati tra i beneficiari di dette prestazioni e, per quanto attiene ai mutui ipotecari, alla opportunità di disciplinare i criteri di massima per la concessione di tali provvidenze, in aderenza ai compiti istituzionali demandati all'Istituto dalle norme statutarie;

Visto il sopra richiamato art. 12, quarto comma, del medesimo statuto dell'INPGI nel quale si dispone che i regolamenti deliberati dal predetto consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la sostituzione degli articoli 43 e 44 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti proposta dal consiglio di amministrazione dell'INPGI con la deliberazione adottata in data 4 maggio 1983, il cui testo costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ORSINI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «G. AMENDOLA»

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 dello statuto medesimo nella parte in cui dispone che l'Istituto può provvedere, nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali integrative, alla concessione di prestiti e mutui ipotecari nei confronti dei giornalisti;

Visti gli articoli 43 e 44 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti italiani, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di perfezionare, sotto il profilo formale e sostanziale, la vigente normativa in materia di prestiti e mutui ipotecari:

Visto il testo predisposto dalla commissione consultiva per il regolamento;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione degli articoli 43 e 44 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti italiani, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni, con i seguenti:

Art. 43. — Possono essere concessi prestiti ai giornalisti iscritti o pensionati in misura non superiore a dieci mensilità della retribuzione minima prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica rivestita al momento della richiesta o all'atto del pensionamento, purché il prestito sia garantito o dall'azienda editoriale da cui il richiedente dipende o da altre idonee forme di garanzia.

Sulle somme concesse a titolo di prestito è conteggiato un interesse non inferiore al tasso ufficiale di sconto diminuito di sette punti, fatta comunque salva la misura dell'interesse legale in materia civile. Sulle stesse somme è operata una trattenuta per la costituzione di un fondo di garanzia destinato a coprire i rischi di insolvenza, la cui misura sarà determinata in modo da assicurare l'equilibrio del fondo stesso.

Il consiglio di amministrazione stabilirà le condizioni, le modalità e i criteri di massima per le relative concessioni.

Art. 44. — Possono essere concessi mutui ai giornalisti iscritti o pensionati in misura non superiore a tre annualità della retribuzione prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di case di abitazione, purché l'operazione sia garantita da ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto.

Sulle somme concesse a titolo di mutuo ipotecario è conteggiato un interesse non inferiore al tasso ufficiale di sconto diminuito di sei punti, fatta comunque salva la misura dell'interesse legale in materia civile.

Il consiglio di amministrazione stabilirà le condizioni, le modalità e i criteri di massima per le relative concessioni.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il presidente: MORETTI

(4365)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1982 contenente norme di applicazione delle agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;

Visto il decreto 27 aprile 1982, con il quale sono state stabilite le norme di applicazione delle agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla citata legge 22 febbraio 1982, n. 44;

Ritenuta la opportunità di apportare alcune modifiche al predetto decreto 27 aprile 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto 27 aprile 1982 è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione dei buoni è costituito dal prezzo della benzina super fissato dal CIP, al netto degli oneri fiscali, dall'imposta di fabbricazione ridotta, prevista per la benzina acquistata dai turisti e dal costo del servizio, oltre l'IVA afferente le componenti stesse.

Il costo del servizio svolto dall'ENIT e dall'ACI viene fissato in L. 23,68 al litro, oltre L. 11,67 al litro da devolvere alle società petrolifere per rimborso degli oneri relativi alla gestione del servizio buoni.

L'ACI, l'ENIT e le società petrolifere devono annotare in apposito registro, con le modalità e nei termini di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i corrispettivi di cui al comma precedente maggiorati dell'IVA relativa e liquidare l'imposta ai sensi dell'art. 27, quarto comma, dello stesso decreto n. 633.

Ai fini del recupero dell'IVA pagata in misura maggiore sui quantitativi di benzina venduta a prezzo ridotto, le società petrolifere, in sede di liquidazione periodica, portano in detrazione un ammontare di imposta calcolato sulla differenza tra l'imposta di fabbricazione ordinaria e quella dovuta per la benzina acquistata dai turisti. I quantitativi della benzina erogata ad oneri ridotti, da prendere a base per il calcolo dell'IVA da portare in detrazione, dovranno risultare dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del secondo comma dell'art. 12 del presente decreto ».

Art. 2.

All'art. 14 del decreto 27 aprile 1982, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la stampa dei buoni autostradali viene rimborsato all'ENIT ed all'ACI, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1982, n. 44, il costo unitario di ciascun buono. Tale costo è ottenuto dividendo il costo del pacchetto turistico, così come fatturato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il numero dei buoni benzina e buoni autostradali contenuti in ciascun pacchetto.

Per il servizio di distribuzione dei buoni autostradali viene inoltre riconosciuto all'ENIT ed all'ACI, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1982, n. 44, l'importo di L. 900 per ciascun pacchetto turistico venduto. Tale cifra rappresenta il 50 % degli oneri sostenuti dai due enti sopracitati, per la distribuzione di ciascun pacchetto turistico ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(4401)

DECRETO 19 luglio 1983.

Norme integrative e modificative delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto 23 marzo 1983, e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto il decreto 24 giugno 1983 concernente la disciplina transitoria nella ipotesi in cui la consegna e la installazione degli apparecchi misuratori fiscali omologati ovvero degli apparecchi misuratori di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto 23 marzo 1983 siano eseguite successivamente alla data del 1° luglio 1983;

Considerato che va disciplinato in via generale il caso di indisponibilità da parte dei contribuenti di apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei di cui all'art. 13 del citato decreto 23 marzo 1983, per motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici;

Ritenuto che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

I contribuenti i quali, in relazione al volume d'affari del periodo di riferimento stabilito dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, sono tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, qualora esclusivamente per motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici non abbiano la disponibilità degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei per mancata installazione o consegna, possono, a condizione che l'acquisto dei detti misuratori o supporti cartacei risulti comunque effettuato prima della scadenza del termine a partire dal quale devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni, provvedere per un periodo non superiore a novanta giorni a decorrere da quello della conclusione del contratto di acquisto, in luogo del rilascio dello scontrino, alla registrazione dei corrispettivi secondo le disposizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, secondo comma, del decreto 23 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni, i contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, entro il termine a decorrere dal quale devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto stesso, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni previste nei detti articoli, con riserva di produrre, entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio, altra dichiarazione, contenente gli elementi integrativi della precedente, con allegata copia della documentazione relativa all'acquisto dell'apparecchio medesimo.

Nella ipotesi di mancata consegna dei supporti cartacei di cui al primo comma i contribuenti debbono darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e nei termini di cui al precedente comma. La consegna dei supporti cartacei deve essere comunicata al predetto ufficio con le stesse modalità, entro il giorno successivo.

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, accertata la identicità degli esemplari delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta.

Art. 2.

I contribuenti tenuti all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale a partire dal 1° luglio 1983 debbono presentare la dichiarazione di cui al precedente art. 1 relativa all'acquisto dei supporti cartacei entro il 31 luglio 1983.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto 24 giugno 1983.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4400)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 maggio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 117, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 febbraio 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 706803 del 23 febbraio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° marzo 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 276

(3801)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 maggio 1983, n. **349.**

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, il Monte di credito su pegno di Como, di 2ª categoria, viene incorporato nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano. Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza della stessa, saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* **1983**
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* **182**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

storia dell'analisi economica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di lettere e filosofia (ruolo professori prima fascia):

pedagogia;
filosofia della religione.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:

storia contemporanea (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria (ruolo professori prima fascia):

costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
plasticità;
idraulica;
misure elettroniche;
macchine elettriche.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

fisica II (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

stratigrafia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

scienza delle finanze e diritto finanziario (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica (ruolo professori prima fascia).

(4344)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato della commissione interprofessionale per i margini di distribuzione dei prodotti petroliferi

Ai sensi del punto 8) del provvedimento CIP n. 26/82 riguardante i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, visto il verbale di accordo intervenuto tra le parti in data 22 giugno 1983, in appendice ed a completamento dell'accordo del 27 dicembre 1982, si comunicano le seguenti variazioni nei margini alla distribuzione per le aziende grossiste.

Con decorrenza 1° ottobre 1982 è stabilito un aumento di lire/litro 1,80 del margine minimo di distribuzione (comprensivo del margine del gestore) per il gasolio autotrazione.

Gli arretrati relativi dovranno essere liquidati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

L'aumento del margine minimo di cui sopra deve considerarsi assorbito da eventuali condizioni di miglior favore comunque praticate a decorrere dalla stessa data.

(4345)

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «Audit and Trust - Fiduciaria italiana revisori associati S.r.l.», in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «S.T.A.F. S.r.l.», in Forlì, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «Luserna fiduciaria S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «Studio Arietti S.r.l.», in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983, ha autorizzato la società «Revco - Revisione e consulenza aziendale S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «Fidigam S.r.l.», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha autorizzato la società «C.R.A.F.I. S.r.l. - Consulenze revisioni amministrative fiduciarie internazionali», in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(4264)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1983:

compenso annuo lordo: lire 84 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4224)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1983:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 84 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4225)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sicilia

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sicilia è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1983:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 84 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4226)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1983:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'Istituto sia presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 84 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutariamente previsti: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4227)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - sezione di credito agrario

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 sono state approvate le modificazioni degli articoli 6 e 22 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde sezione di credito agrario.

(4149)

Modificazione allo statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 è stata approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

(4150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Supercolor, in Roma

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 161.145.635 dovuto dalla S.p.a. Supercolor, in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4232)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Clinica S. Patrizia, in Napoli

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 128.012.714 dovuto dalla S.p.a. Clinica S. Patrizia, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4233)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « M.C.N. - Meccaniche centro nord », in Arezzo

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.658.000 dovuto dalla S.r.l. « M.C.N. - Meccaniche centro nord », in Arezzo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4234)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la riscossione del carico tributario di L. 56.570.005 dovuto dalla S.n.c. Sudelettra - Impianti elettrici di Lorenzo Marsilio e C., in Macchia di Ferrandina (Matera), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Matera, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4235)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi, in Scurelle Valsugana e stabilimenti in Scurelle Valsugana e S. Michele all'Adige.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi, con sede in Scurelle Valsugana e stabilimenti in Scurelle Valsugana e S. Michele all'Adige (Trento), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 21 settembre 1982 al 31 dicembre 1982.

(4318)

Provvedimenti concernenti il trattameno speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

(4319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modalità di pagamento degli aiuti comunitari al latticello liquido

Il consiglio di amministrazione dell'AIMA nell'adunanza del 17 febbraio 1982 ha deliberato che sia dato corso alla corresponsione degli aiuti comunitari al latticello liquido adottando il sistema di pagamento a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi e spediti direttamente ai beneficiari da istituto di credito convenzionato, in attuazione del combinato disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi di beneficiari compilati a cura dell'AIMA e approvati con decreto del Presidente dell'AIMA.

I beneficiari interessati che, per le pratiche già inviate all'AIMA e per quelle che saranno successivamente trasmesse, abbiano chiesto o chiedano la corresponsione di detti aiuti mediante diversa forma di pagamento, qualora intendessero in ogni caso riscuotere gli aiuti nella forma da essi prescelta, sono tenuti a darne comunicazione scritta, distinta e riferita per ciascuna pratica, mediante lettera raccomandata spedita all'AIMA - Serv. V/3, via Palestro, 81, 00185 Roma, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

(4347)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nella regione Campania

Con il decreto ministeriale emanato nella data di seguito riportata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della provincia:

Decreto ministeriale 7 luglio 1983, n. 885:

REGIONE CAMPANIA

Benevento:

gelate notturne del 20, 24 e 25 aprile 1982 in varie località del territorio dei comuni di Limatola, Dugenta, Castelvenere, Puglianello, Melizzano e S. Agata dei Goti;

grandinata dell'8 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di S. Agata dei Goti, Limatola, Dugenta e Durazzano;

grandinata del 21 agosto 1982 in varie località del territorio dei comuni di Benevento, Paduli, S. Arcangelo Trimonte e Apice;

nubifragio del 18 agosto 1981 nel territorio del comune di Durazzano.

La regione sopracitata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4346)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad aggiornare i risultati delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Sanfaustino »

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1983, n. 414, la S.r.l. Idrologica umbra, in Bologna, è stata autorizzata a riportare sulle etichette che contraddistinguono i continitori di vetro della capacità di ml 920 dell'acqua minerale naturale denominata « Sanfaustino », i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche eseguite il 21 marzo 1983 dal servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 10/A di Firenze.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette corredate dai bollini di spalla e collarini.

(4153)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca di provvedimento concernente lo scioglimento d'ufficio di una società cooperativa

Con provvedimento 8 giugno 1983, n. 2866, la giunta regionale ha revocato la deliberazione 18 aprile 1983, n. 2998, con la quale la coperativa Udinese appalti servizio pulizia - Soc. coop. a r.l., in Udine, era stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, atteso che nei confronti della stessa cooperativa il tribunale civile e penale di Udine aveva emesso il 17 febbraio 1983 sentenza dichiarativa di fallimento.

(4154)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Treviolo

Con deliberazione della giunta regionale 11 maggio 1983, n. 28235, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Treviolo (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 4 giugno 1981, n. 44.

(4030)

Errata-corrige alle varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Valmadrera, Civate, Roncadelle Tresivio. (Varianti pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » n. 138 del 21 maggio 1983).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 4038, a metà della seconda colonna, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: « *decreto* 16 novembre 1982, n. 22356: comune di Valmadrera (Como) », deve leggersi: « *deliberazione* 16 novembre 1982, n. 22356: comune di Valmadrera (Como) »;

dove è scritto: « *decreto* 1° marzo 1983, n. 26183: comune di Civate (Como) », deve leggersi: « *deliberazione* 1° marzo 1983, n. 26183: comune di Civate (Como) »;

dove è scritto: « *decreto* 8 marzo 1983, n. 26356: comune di Roncadelle (Brescia) », deve leggersi: « *deliberazione* 8 marzo 1983, n. 26356: comune di Roncadelle (Brescia) »;

dove è scritto: « *decreto* 2 marzo 1983, n. 1154URB: comune di Tresivio (Sondrio) », deve leggersi: « *deliberazione* 2 marzo 1983, n. 1154URB: comune di Tresivio (Sondrio) ».

(4031)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Viste la delibera n. 1216 del 21 dicembre 1982, con la quale è stata indetta la prima sessione degli esami di idoneità di cui agli articoli 8, 13 e 18 del suddetto decreto e la delibera n. 1320 del 1° giugno 1983, con la quale sono stati fissati la data ed il luogo in cui si terranno le prove scritte di detti esami;

Considerata la necessità di nominare la commissione di esame ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Delibera:

Articolo unico

La commissione di esame di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, per la prima sessione indetta per i giorni 19 e 20 settembre 1983, è così costituita:

Matturri dott. Vincenzo, commissario Consob (presidente);
Capaldo prof. Pellegrino, Università di Roma;
Visentini prof. Gustavo, Università di Perugia;
Bonazza dott. Pierluigi, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Galeotti Flori prof. Mario Alberto, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Trivoli rag. dott. Alfonso, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
Verrascina dott. Giuseppe, esperto Consob.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1983

Il presidente: MILAZZO

(4349)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quindici posti di vice ispettore amministrativo nella carriera direttiva amministrativa

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1271, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nella Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, come modificata all'art. 7 della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, che sostituisce la tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera direttiva amministrativa, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Due di tali posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri che rivestono la qualifica di cancelliere capo o equiparata nonché di cancelliere principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

I posti riservati, non utilizzati a favore degli aventi diritto, saranno conferiti agli idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima nonché assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la lingua in cui, a norma dell'art. 4, lettera *c*), intende svolgere la prova obbligatoria;

9) se e quali prove facoltative, di cui all'art. 6, intenda sostenere;

10) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

b) diritto amministrativo;

c) lingua inglese oppure lingua francese.

La prova scritta di lingua consiste in una composizione su tema di cultura generale o in una sintesi con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) istituzioni di diritto privato;

3) elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare;

4) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria e in quella facoltativa di cui al successivo art. 6 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale aumentato dal punteggio eventualmente ottenuto nelle prove facoltative di cui all'articolo seguente, attribuito nel modo ivi indicato.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta da un ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata o equiparato, nonché da due docenti universitari o di altro istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 15 *settembre* 1983. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto dei requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale.* Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1983.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 11.

La graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale, o copia del titolo di studio su carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5), devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare in carta legale di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, vice ispettori amministrativi in prova per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1983
Registro n. 10 *Esteri, foglio n.* 274

PROGRAMMA DI ESAME

RAGIONERIA PUBBLICA

Contabilità di Stato

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti. Procedimenti di formazione e di approvazione, pareri degli organi consultivi, controlli della ragioneria e della Corte dei conti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consultivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritti soggettivi, potestà, interessi e altre situazioni giuridiche soggettive. Diritto pubblico e diritto privato.
2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudini e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
3. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Attività amministrativa e di governo. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Personalità di diritto pubblico.

4. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
5. Amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
6. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.
7. Le prestazioni amministrative: di denaro, di cose, di attività.
8. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo (annullamento e revoca ex officio, riforma, correzione, sanatoria, conversione, convalida).
9. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E DI DIRITTO FINANZIARIO

1. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
2. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.
3. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
4. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
5. Concetto di bisogno pubblico, i servizi pubblici, le imprese pubbliche.
6. Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.
7. La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.
8. Le imposte e loro classificazione. Caratteri dell'imposta. Accertamenti e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.
9. Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.
10. Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.
11. Il bilancio dello Stato. Carattere del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.
12. Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza del contenzioso fiscale. La competenza dei tribunali ordinari.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.
2. I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie e suoi elementi sostanziali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.
3. Personalità e capacità. Le persone fisiche e le persone giuridiche.
4. Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.
5. La successione ereditaria legittima e testamentaria.
6. Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. Il possesso.
7. Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto: requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.
8. I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DI DIRITTO CONSOLARE

1. Funzioni delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti dell'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazione.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazione.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

CENNI SULL'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

Vedi il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1971, n. 4 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1967.

ELEMENTI DI STATISTICA METODOLOGICA

Metodo statistico e suoi procedimenti. Rivelazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

(4285)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4350)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 196 del 19 luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto «Giannina Gaslini» di Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli e prova d'arte specializzata, ad un posto di operaio specializzato del forno incenerimento.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831990)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, **10**;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.